

PROFESSIONISTI NON RIOCCUPATI

# Una norma di salvaguardia per gli esodati veterinari

Non si può escludere l'esistenza di alcuni Veterinari "esodati" fra gli iscritti dipendenti. Anche per loro sarà possibile beneficiare della norma di salvaguardia. Verifiche in corso in Enpav.

di Sabrina Vivian  
Direzione Centro Studi

**L**a manovra sulle pensioni, inserita nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, con l'introduzione di nuovi requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità e di vecchiaia, ha prodotto effetti particolarmente severi, soprattutto, per coloro che erano più vicini alla pensione, che dovranno lavorare per un periodo più lungo prima di poter andare in pensione, e anche per quei lavoratori che, avendo lasciato il lavoro prima di maturare i requisiti previsti dalla previdente normativa, non avranno la possibilità di raggiungere tali requisiti più elevati.

Il riferimento è a quanti sono stati messi in mobilità o assistiti da fondi di solidarietà o esonerati dal servizio o, ancora, perché senza lavoro stanno pagando una contribuzione volontaria sulla base dei vecchi requisiti per il diritto a pensione, e che attendevano la maturazione dei requisiti previsti dalla previdente normativa per andare in pensione. Il Ministro del

Lavoro ha previsto una norma di salvaguardia per le sopracitate categorie di lavoratori (cosiddetti "esodati") in presenza di determinati requisiti per l'accesso al pensionamento dal 2012 e comunque vincolati a un plafond di risorse disponibili dal 2013.

## L'INPS E LE CASSE

Sulla questione è intervenuto più volte l'Inps, da ultimo con il messaggio n. 1500 del 24 gennaio 2013, con il quale, relativamente

alla gestione delle posizioni relative ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria e ai lavoratori cessati in base ad accordi individuali o collettivi di incentivi all'esodo, è stato chiarito che "i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 4 dicembre 2011, per poter accedere alla salvaguardia, non devono essere rioccupati successivamente all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria". In tale messaggio, poi, l'Inps si preoccupa, ai fini dell'accesso alla salvaguardia, della verifica le



**SALVAGUARDIA PER GLI ESODATI. I LAVORATORI CHE RISCHIAVANO DI RIMANERE SENZA UN IMPIEGO E SENZA LA PENSIONE SARANNO I BENEFICIARI DI UNA PRESTAZIONE STRAORDINARIA.**

condizioni di non rioccupazione di quei lavoratori che sono iscritti presso Casse professionali o Enti privatizzati.

## “RIOCCUPATI”

È noto che una parte degli iscritti all'Enpav svolge esclusivamente un'attività di lavoro dipendente. Non si può escludere, pertanto, l'esistenza di alcuni Veterinari “esodati” che potrebbero essere interessati dall'accesso al beneficio della norma di salvaguardia sopra descritta. Per tali categorie di soggetti, l'iscrizione all'Enpav e quindi il versamento della relativa contribuzione rischiano di compromettere la condizione di lavoratore “non rioccupato”? Il punto è importante in quanto, se così fosse, questo non consentirebbe di rientrare nella norma di salvaguardia. La soluzione è lineare e la troviamo nello stesso messaggio dell'Inps. Non può essere considerato “rioccupato” il soggetto iscritto alla Cassa professionale che prevede, pur in assenza di svolgimento effettivo dell'attività professionale, il versamento obbligatorio di una “contribuzione minima” al fine di mantenere l'iscrizione all'albo di appartenenza. E tale è la condizione dei Medici Veterinari iscritti all'Enpav che sono tenuti al pagamento di una contribuzione minima, non legata all'eventuale reddito professionale prodotto, ma dovuta per il solo fatto di essere iscritti all'Albo professionale.

## LA SALVAGUARDIA

Per quanto chiarito dall'Inps, quindi, il Veterinario viene incluso nel

beneficio della salvaguardia dai nuovi requisiti pensionistici introdotti dalla Riforma Fornero. Per procedere a una corretta valutazione, le sedi territoriali Inps acquisiranno dai diretti interessati una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale si attesti, da un lato, l'obbligatorietà del versamento di contribuzione minima alla gestione di appartenenza e, dall'altro, la circostanza che la contribuzione effettivamente versata non sia collegata allo svolgimento di alcuna attività lavorativa. La veridicità di quanto attestato nelle dichiarazioni

sarà poi accertata con l'ausilio dell'estratto conto contributivo del casellario degli attivi. Il documento, infatti, prevede nel “quadro A” una colonna con la seguente indicazione “volume d'affari ai fini Iva”. Ebbene, nel caso in cui l'iscritto non svolga alcuna attività professionale, il volume Iva riportato nell'estratto è sempre pari a “zero”, mentre non rileva la dicitura contenuta nella colonna “tipologia rapporto/contribuzione” in considerazione del fatto che in essa viene riportata indistintamente la definizione generica di “libero professionista”. ●

## CONTRIBUTO INTEGRATIVO

# Il 2% si applica anche sulle prestazioni all'estero

Dal 1° gennaio, i soggetti stabiliti in Italia devono fatturare anche le prestazioni al di fuori del territorio di applicazione della Direttiva Iva.

a cura della Direzione Centro Studi

**È** una vera e propria rivoluzione copernicana, quella prevista dalle norme del dl «Salva infrazioni» confluite nella Legge

di stabilità, dato che finora queste operazioni erano assolutamente escluse dall'obbligo di emissione della fattura. Tra le modifiche in materia di fatturazione, introdotte per recepire la Direttiva Iva (2010/45/UE), vi sono quelle contenute nel nuovo comma 6-bis aggiunto all'art. 21 del dpr 633/72